LA REVOCA DEGLI AFFIDAMENTI BANCARI

Il problema derivante dall'eventuale responsabilità delle banche per la revoca degli affidamenti alle imprese trova il suo fondamento nella prevalenza sempre maggiore di capitale di credito rispetto al capitale di rischio nelle imprese, fenomeno che è stato definito dalla dottrina economica con il termine di "bancarizzazione dell'economia". Da tale caratteristica dell'attuale sistema imprenditoriale consegue una fisiologica ed endemica dipendenza del mondo dell'impresa dagli istituti di credito finanzianti per la prosecuzione dell'attività caratteristica, talché l'interruzione della liquidità immessa da terzi può sovente provocare un dissesto irreversibile del soggetto finanziato che si viene a trovare privo della liquidità necessaria a far fronte alle proprie obbligazioni.

Sul piano normativo l'apertura di credito (comunemente chiamata "affidamento") è un contratto a prestazioni corrispettive col quale la banca si obbliga a mettere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro, che l'affidato può utilizzare a seconda delle sue esigenze e ripristinare attraverso successivi prelevamenti e versamenti.

L'esercizio del recesso dal contratto di apertura di credito in conto corrente è disciplinato dall'art 1845 cod. civ., ai sensi del quale se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedervi mediante preavviso, con l'osservanza del termine stabilito che non può essere inferiore a quindi giorni. Nel caso, invece, in cui l'apertura di credito sia a tempo determinato la banca può recedere dal contratto prima della scadenza del termine solo per giusta causa.

I rapporti tra banche e clienti, avendo natura contrattuale, al pari di qualsiasi altro negozio della medesima specie, devono essere eseguiti secondo correttezza e buona fede ex art 1375 Cod. Civ.

L'art. 117 del Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e Creditizia, decreto legislativo 1.9.1993 n. 385 ha reso obbligatoria la forma scritta per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari, disciplinando le modalità di definizione del contenuto del contratto con particolare riguardo al 'costo globale' del credito, alle modificazioni contrattuali e allo jus variandi per garantire trasparenza e

coscienza nei rapporti tra le parti. Giurisprudenza e dottrina ormai costanti e consolidate ritengono che allorquando la banca decida di esercitare il diritto di recesso, questo debba essere sorretto da una giusta causa e munito di congruo preavviso. La revoca degli affidamenti, ad eccezione dei casi in cui il cliente sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie ponendo in pericolo la soddisfazione della Banca creditrice, non può mai essere esercitata in modo del tutto arbitrario, a piacimento, senza tener conto delle legittime aspettative del soggetto che, nell'ambito dell'esercizio della propria attività imprenditoriale, si "affida" a quanto messo a disposizione dalla banca nei rapporti con propri creditori e nella gestione dell'attività imprenditoriale, esponendolo conseguentemente al rischio di insolvenza e al pericolo di fallimento.

Dette condotte se poste in essere "in tronco" a piacimento della banca, senza alcun preavviso e soprattutto senza alcuna motivazione legittima, costituiscono un abuso e sono quindi illegittime e meritevoli di essere tutelate in sede giudiziaria e fanno sorgere in capo al soggetto leso il diritto a vedersi riconoscere il risarcimento del danno subito.

In tale ambito, la Giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che "deve considerarsi illegittimo il recesso dal rapporto di apertura di credito, quand'anche pattiziamente consentito, anche in difetto di giusta causa, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti e arbitrari" (Corte Appello Milano, 10 maggio 2002, in Giur. It. 2003, 502).

E ancora la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che: "alla stregua del principio secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, non può escludersi che il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito, benché pattiziamente consentito anche in difetto di giusta causa, sia da considerarsi illegittimo ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari. Tali connotati devono, cioè, contrastare, con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non può pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un'apertura di credito viene normalmente convenuta" (Cass. Civ, sez. I, 21 maggio 1997, n. 4538).

È considerato, inoltre, ormai pacifico che "sono vessatorie ai sensi degli artt. 1649 – bis ss c.c. le clausole che attribuiscono alla banca il diritto di recedere in mancanza di un giustificato motivo e senza un preavviso ragionevole dai contratti bancari e finanziari". Con sentenza in data 21 gennaio 2000 in Banca Borsa e Titoli di Credito, 2000, pag. 207, il Tribunale di Roma, G.U. Lamorgese ha dichiarato abusiva la clausola che in tema di apertura di credito attribuiva "ad ognuna delle parti il diritto di recedere con preavviso di giorni 1 ordinando all'Abi di dare avviso dell'esito del giudizio a tutte le imprese bancarie".

Per converso il recesso dal contratto di apertura di credito potrà essere legittimo solo all'esito di un'attenta analisi della situazione economico finanziaria dell'impresa che dovrà essere effettuata con la diligenza qualificata che l'esercizio della pubblica funzione creditizia svolta dalle banche richiede, basata su elementi concreti e certi. La giurisprudenza in proposito sovente riconduce la legittimità del recesso al pericolo di "insolvenza" del cliente, insolvenza "intesa come incapacità di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, secondo il significato del concetto elaborato in relazione all'art. 5 L.F., ovvero anche in una situazione che, in considerazione della liquidità del soggetto, delle sue condizioni finanziarie complessive, della sua capacità produttiva e/o reddituale, della situazione contingente di mercato in cui opera, dell'importo del credito accordato, dell'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario ovvero di altri dati indicativi, induca a ritenere la riscossione del credito "a rischio", ossia dalle probabilità di successo non elevate" (Ordinanza Tribunale di Salerno, Sez. Dist. Eboli, 22 aprile 2002; in senso conforme: Tribunale Alessandria, 20 ottobre 2000; Tribunale di Palermo, 04 novembre 2002; Tribunale di Napoli, ordinanza del 22 ottobre 2002).

Non possono essere ritenuti "giusta causa" di recesso *ad nutum* motivazioni tipicamente utilizzate quali, a titolo esemplificativo, "l'aver acquisito notizie preoccupanti circa le condizioni economiche dell'impresa", "la scarsa mobilitazione del conto", l'asserita "scarsa solvibilità dell'accreditato", se non accompagnate da gravi indici tipici rivelatori di una situazione di dissesto economico-finanziario, come l'aver subito protesti cambiari o di assegni, l'essere stati destinatari di istanze di fallimento o procedure esecutive, l'essersi resi morosi dei pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti.

Alla revoca degli affidamenti segue pressoché automaticamente la segnalazione del nominativo del cliente a sofferenza alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, organo costituito presso la Banca

d'Italia in cui sono archiviate tutte le informazioni relative al rischio collegato ai clienti delle Banche, la cui funzione è quella di consentire agli istituti di credito di valutare, tramite la raccolta di informazioni sugli affidamenti concessi da banche o intermediari finanziari sia *ex ante* sia in corso di rapporto, l'affidabilità complessiva del cliente, con l'obiettivo di controllare in maniera puntuale la gestione del credito ed accrescere la stabilità del sistema finanziario e creditizio.

Avverso detta segnalazione, se illegittimamente effettuata, giurisprudenza e dottrina unanimi ritengono esperibile il ricorso alla tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. ricorrendone i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

I rapporti tra banche e clienti, hanno natura contrattuale e devono, quindi essere eseguiti da entrambe le parti secondo correttezza e buona fede ex art 1375 Cod. Civ.; il Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e Creditizia, decreto legislativo 1.9.1993 n. 385, ha, inoltre, per ovvie ragioni di trasparenza, reso obbligatoria la forma scritta per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.

IL PUNTO

Nel caso in cui una banca decida di avvalersi della facoltà di recesso unilaterale dai rapporti di apertura di credito, anticipazione o affidamento, "affidandosi l'imprenditore" a quanto messo a sua disposizione dall'istituto finanziante, in ossequio ai già citati principi di correttezza e di buona fede deve addurre una giusta causa e concedere un congruo preavviso, ad eccezione dei casi in cui il cliente sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie dovendo necessariamente tutelarsi il "diritto all'impresa" inteso come un estensione del diritto costituzionalmente garantito alla personalità.

Nel caso in cui, viceversa la banca receda improvvisamente dai contratti di affidamento a suo piacimento e senza congruo termine o preavviso e in assenza di legittime motivazioni, la sua condotta è ritenuta da giurisprudenza e dottrina costanti e consolidate illegittima e come tale idonea a far sorgere in capo al soggetto leso il diritto ad esperire un'azione giudiziaria per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Nel caso, assai diffuso, in cui alla revoca degli affidamenti si accompagni anche la segnalazione del nominativo del cliente a sofferenza alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, è inoltre ritenuta ammissibile la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. ricorrendone i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, al fine di ottenere l'inibitoria della detta segnalazione altamente pregiudizievole per l'imprenditore, con tempi più brevi rispetto a quelli della giustizia ordinaria.

